Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n.255 dei 03/11 /2014 - 13/11/2014** **Camera di consiglio del 08/10/2014**
Massima n. 1:	**Titolo:** Regione siciliana – Controllo sulle leggi della Regione siciliana nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Esclusione del controllo successivo costituzionalmente previsto e applicazione del sistema di controllo preventivo previsto dallo statuto speciale – Contrasto con l'art.10 della legge costituzionale n.3 del 2001 contenente la "clausola di maggior favore" a garanzia dell'autonomia speciale – Sistema di impugnativa delle leggi regionali previsto dal riformato art.127 Cost., esteso alla Regione Siciliana – Illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alle parole "Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione Siciliana. **Testo:** Viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana». La prospettiva dell'applicabilità del sistema statutario di controllo delle leggi (caratterizzato dal carattere preventivo del sindacato, dall'attribuzione al Commissario dello Stato del potere di impugnazione, dal termine di cinque giorni per il suo esercizio e dalla facoltà del Presidente della Regione di promulgare la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione qualora entro venti giorni non fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale) elude gli atti legislativi siciliani al regime di controllo successivo delle leggi regionali, stabilito dal riformato art. 127 Cost. per le Regioni ordinarie ed esteso dalla giurisprudenza costituzionale agli altri enti ad autonomia differenziata. Cosicchè, la norma *de qua* contrasta con la clausola di

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

	maggior favore posta dal parametro costituzionale che stabilisce l'applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. Riguardo la disciplina del controllo di costituzionalità delle leggi regionali, l'art. 127 Cost., nel prevedere un controllo successivo della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, risponde ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo preventivo stabilito dallo statuto siciliano.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio:** legge 11/03/1953 n. 87 art. 31 co. 2 legge 05/06/2003 n. 131 art. 9 co. 1 **Parametri costituzionali:** Costituzione art. 127 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 936 - fax 091.7074827 - e.mail : beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it